

STATUTO		
ART. 1 - DENOMINAZIONE		ALLEGATO "A " RACC. N.31893
È costituita un'Associazione denominata "ATELIER RAIMONDO CEFALY - ENTE DEL TERZO SETTORE".		
ART. 2- SEDE E DURATA		
L'Associazione ha sede nel Comune di CORTALE (CZ), Largo Foderaro n. 1, e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, coordinate, in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.		
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.		
ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:		
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.		
L'associazione, con esclusione di ogni finalità di lucro, ha come obiettivo la valorizzazione della tradizione e la promozione dell'innovazione attraverso iniziative legate all'arte e alla cultura.		
In particolare, la società potrà:		
1. Organizzare eventi culturali, quali mostre, concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche.		

	2. Promuovere attività formative come corsi, workshop e laboratori creativi, volti a stimolare la crescita culturale e artistica dei partecipanti.	
	3. Favorire la collaborazione tra artisti, operatori culturali e istituzioni per creare opportunità di scambio e sviluppo.	
	4. Conservare e diffondere il patrimonio culturale e artistico tradizionale attraverso progetti specifici.	
	5. Sostenere l'innovazione e la sperimentazione artistica, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione svolgerà le seguenti attività:	
	- Organizzazione di eventi pubblici e privati legati all'arte e alla cultura.	
	- Realizzazione di corsi di formazione, workshop e seminari tematici.	
	- Creazione di spazi espositivi temporanei o permanenti.	
	- Collaborazione con enti pubblici, privati e altre associazioni aventi finalità affini.	
	- Pubblicazione di materiali informativi, riviste, cataloghi e contenuti multimediali.	
	- Promozione di progetti culturali, anche tramite bandi e finanziamenti pubblici o privati.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie, nel pieno rispetto di quanto stabilito	

dalle leggi.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, nazionali ed internazionali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività statutarie previste dal precedente art.3 ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- a) beni mobili, mobili registrati, ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) versamenti effettuati dagli associati, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, sia come quota di iscrizione una tantum, sia come quota annuale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, **è vietata la distribuzione anche indiretta di utili** e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati solo per le attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti Del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 5 - ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attiva-

mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Gli associati si dividono in:

- **soci fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

- **Soci ordinari:** coloro che versano la quota associativa annuale e partecipano alle attività.

- **Soci sostenitori:** coloro che, con contributi straordinari, sostengono l'associazione.

- **Soci onorari:** persone o enti che si siano distinti per il loro impegno nel campo culturale e artistico.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione in forma scritta all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata A/R o pec o mail o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente

dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 BIS - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Revisore legale.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- f) approva i regolamenti dei lavori assembleari;
- g) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione di un associato;
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto e si applica art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia più di 500 (cinquecento) associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codi-

ce civile, in quanto compatibili. Il voto si esercita in modo palese, per alzata di mano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti o rappresentanti per delega. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- * assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- * convocare l'Assemblea degli associati;

	* provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	* redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	* predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;	
	* compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	* determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	* deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;	
	* sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	* consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	* conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	

mento di singoli atti;

* promuovere e organizzare gli eventi associativi;

* compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 7 determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecuti-

ve è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 9 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha la rappresentanza legale e firma sociale. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le deter-

minazioni assunte in sede di nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare, superati i limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dall'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve

essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il **31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge, nonché eseguire tutte le ulteriori e connesse formalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge in materia e in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.(Codice del Terzo Settore).

F.to

Giuseppina Caselli

Angela Cefaly

Valentina Cefaly

Gianluca Perrella - notaio - segue impronta di sigillo.